

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 888 in data 12 giugno 2015

ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, ENERGIA E POLITICHE DEL LAVORO

Ricerca, innovazione e qualità



Bando a favore di imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo Ambito Montagna di eccellenza n. 1_2015



Fondo europeo
di sviluppo regionale



Région Autonome
Valle d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta



Fondo di rotazione

INDICE

PREMESSA	3
ART. 1 – DEFINIZIONI	3
ART. 2 – OBIETTIVO DELL’INTERVENTO	4
ART. 3 – AMBITI DI INTERVENTO	4
ART. 4 – RISORSE DISPONIBILI	5
ART. 5 – BENEFICIARI	5
ART. 6 – PROGETTI IN COLLABORAZIONE	7
ART. 7 – CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI FINANZIABILI E INTENSITÀ DI FINANZIAMENTO	9
ART. 8 – COSTI AMMISSIBILI	10
ART. 9 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ	14
ART. 10 – CRITERI DI VALUTAZIONE E PREFERENZA	15
ART. 11 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE	16
ART. 12 – CAUZIONE	17
ART. 13 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE	18
ART. 14 – GRADUATORIA	18
ART. 15 – AVVIO E CHIUSURA DEI PROGETTI ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO	18
ART. 16 – RINUNCIA	20
ART. 17 – VERIFICHE E CONTROLLI	20
ART. 18 – REVOCA DEL CONTRIBUTO	21
ART. 19 – DIVIETO DI CUMULO	21
ART. 20 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE E RISERVATEZZA	21
ART. 21 – PROMOZIONE DEI PROGETTI E OBBLIGHI PUBBLICITARI E INFORMATIVI	22
ART. 22 – RESPONSABILITÀ	22
ART. 23 – NORME APPLICABILI	22
ART. 24 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	23
ART. 25 – MODALITÀ DI RICORSO	23

Premessa

Il presente Bando ha la finalità di favorire la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale da parte di imprese industriali, ai sensi dell'articolo 25 (*Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo*) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato in GUUE n. L 187 del 26 giugno 2014.

Il presente Bando costituisce applicazione dei commi 4 e 8 dell'articolo 11 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 "*Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo*" e stabilisce "*Le condizioni, i criteri, le modalità e ogni altro adempimento o aspetto relativo alla concessione dei contributi*".

Art. 1 – Definizioni

Organismo di ricerca e diffusione della conoscenza: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata.

Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Piccole e medie imprese (PMI): sono quelle imprese, iscritte nel registro delle imprese, che, soddisfano i requisiti indicati nell'allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, cui si rimanda per la definizione.

Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti.

Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.

Sviluppo sperimentale: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi.

Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.

Conoscenze: risultati, ivi incluse informazioni, protetti o meno da brevetto, derivanti dai progetti di innovazione oggetto del presente Bando.

Deliverable: prodotto ottenuto al termine di una fase del progetto che può, ad esempio, consistere in un documento o in un manufatto e che deve essere verificabile nella sua esistenza ed esaminabile nelle sue caratteristiche.

Diffusione delle conoscenze: livello previsto di diffusione delle informazioni; specificità della conoscenza creata; disponibilità di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Sede operativa: struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati, ma prossimi e funzionalmente collegati, finalizzati allo svolgimento dell'attività dell'impresa, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, funzionale e gestionale.

Unità lavorative annue (ULA): numero di lavoratori subordinati occupati a tempo pieno durante un anno.

I lavoratori subordinati impiegati a tempo parziale rappresentano frazioni di ULA.

I lavoratori subordinati che iniziano o cessano l'attività nel corso dell'anno rappresentano frazioni di ULA.

Gli apprendisti o studenti con contratto di formazione professionale o di apprendista non sono compresi nel calcolo del numero di persone occupate. La durata dei congedi di maternità o parentali non è inclusa nel calcolo.

Contratto di rete: ai sensi del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Avvio dei lavori: la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Art. 2 – Obiettivo dell'intervento

Il presente Bando risponde all'obiettivo generale di sviluppare le attività produttive locali favorendo interventi atti a promuovere nelle imprese industriali le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi.

Art. 3 – Ambiti di intervento

Coerentemente con la *Smart specialization strategy* della Regione Valle d'Aosta per il periodo 2014-2020, i progetti presentati dovranno prevedere ricadute nell'ambito Montagna di eccellenza.

Tale ambito comprende i sub-settori di cui alla tabella seguente:

Produzioni per la Montagna	Produzioni specializzate per la montagna (attrezzature, abbigliamento, nuovi materiali)
Consolidamento/rilancio industria esistente	Acciai Speciali
	Meccanica
	Automotive
	Elettronica
Comprensori sciistici	Sistemi ITC
	Sistemi e Applicazioni per biglietteria e controllo accessi su smart-phone
	Mobile-Apps specializzate per info e prenotazioni sui comprensori
Alte Vie/Sistema dei Rifugi	Sistemi in rete tra operatori
	Mobile-Apps specializzate per escursionisti (mappe, info, realtà aumentata, sistemi di prenotazione, sicurezza/posizionamento, reti tra operatori)
	Applicazioni per il controllo e la tutela delle aree naturalistiche

Art. 4 – Risorse disponibili

Per il finanziamento delle iniziative che perverranno alla scadenza del presente Bando è disponibile un ammontare di risorse pari a 3.500.000 euro.

Qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse a valere sul presente Bando si procederà al finanziamento degli interventi ammissibili non finanziati utilmente posti in graduatoria.

Art. 5 – Beneficiari

Possono presentare domanda imprese industriali che esercitano un'attività diretta alla produzione di beni e/o servizi.

In particolare possono presentare domanda:

- le piccole, medie e grandi imprese industriali con almeno 10 dipendenti;
- i consorzi di ricerca fra imprese industriali con almeno 5 dipendenti;
- le reti di impresa, composte da almeno 3 imprese, operanti nelle attività di ricerca e sviluppo;
- i centri di ricerca con almeno 5 dipendenti e il cui capitale sia detenuto in misura non inferiore al 70% da imprese industriali.

Le imprese possono presentare domanda in forma singola o in forma congiunta, attraverso espliciti accordi di collaborazione, formalizzati o da formalizzarsi, mediante:

- raggruppamenti temporanei di imprese,
- contratti di rete,
- altri contratti di collaborazione previsti dall'Unione europea.

I consorzi di ricerca devono essere costituiti ai sensi degli articoli n. 2612 e seguenti del Codice civile (consorzi con attività esterna).

I consorzi di ricerca devono essere partecipati per almeno il 50% da un'impresa industriale.

Per centri di ricerca si intendono entità la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.

Qualora il centro di ricerca svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata.

I centri di ricerca devono essere partecipati per almeno il 70% da un'impresa industriale.

Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva sul centro di ricerca, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Il numero di dipendenti dell'impresa corrisponde al numero di unità lavorative/anno (ULA).

I richiedenti, sia in forma singola che congiunta, devono possedere il requisito del numero minimo dei dipendenti prima della presentazione della domanda e dovranno mantenerlo per tutta la durata del progetto.

Si considerano industriali le imprese che esercitano come attività prevalente un'attività economica identificata nelle seguenti sezioni della "Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007":

- sezione B (estrazione di minerali da cave o torbiere) limitatamente alle classi 8.11, 8.12, 9.90,
- sezione C (attività manifatturiere) con esclusione delle categorie 12, 19,
- sezione F (costruzioni),
- sezione J (servizi di informazione e comunicazione) limitatamente alle categorie 58, 59, 61, 62 e alle classi 63.11 e 63.12,
- sezione M (attività professionali, scientifiche e tecniche) limitatamente alle classi 71.2 e 72.1.

I richiedenti devono essere iscritti al Registro delle imprese e devono essere attivi al momento della presentazione della domanda.

Il beneficiario deve avere una sede operativa sul territorio regionale al momento della liquidazione, anche parziale, del contributo.

Nella sede operativa regionale dovrà essere esercitata un'attività economica, identificata come prevalente nella visura camerale, rientrante fra quelle sopra indicate.

I richiedenti devono soddisfare, al momento di presentazione della domanda, il seguente parametro di capacità economico-finanziaria:

- patrimonio netto > (costo progetto di ricerca – contributo pubblico)/2, per le medie e per le grandi imprese,
- patrimonio netto > (costo progetto ricerca – contributo pubblico)/3, per le piccole imprese.

Nel caso in cui il soggetto stia svolgendo altri progetti di ricerca finanziati con risorse pubbliche, gli importi di cui sopra devono intendersi cumulativi.

Per patrimonio netto si intende quello risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Per la determinazione del patrimonio netto potranno essere considerati:

- gli aumenti di capitale, rispetto al capitale risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda,
- i conferimenti dei soci, in conto futuro aumento di capitale sociale, rispetto a quello risultante dall'ultimo bilancio approvato, che risultino deliberati e versati al momento della presentazione della domanda.

Per i soggetti di nuova costituzione, il parametro di cui sopra deve essere riferito ad un periodo almeno semestrale, risultante dalla revisione contabile del periodo fiscale corrente, come certificato da un revisore legale dei conti esterno.

Nel caso di progetti presentati in collaborazione, il parametro deve essere rispettato da tutti i soggetti partecipanti in proporzione alla quota di contributo richiesto.

I richiedenti, sia in forma singola che in forma congiunta, devono risultare in possesso, pena la non ammissibilità della proposta progettuale, dei seguenti ulteriori requisiti:

- non trovarsi nelle condizioni che non consentono la concessione delle agevolazioni ai sensi della normativa antimafia (D.Lgs. n. 159/2011);

- non essere stati destinatari, nei 3 anni precedenti la data di presentazione della domanda di cui al presente Bando, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche causati da circostanze aventi natura penale imputabili a comportamenti fraudolenti dei beneficiari;
- non avere un legale rappresentante nei cui confronti è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o è stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- non avere un legale rappresentante che ha riportato negli ultimi due anni, oppure cinque anni nei casi di recidiva, condanne per i delitti di cui al primo comma dell'art. 603 ter del codice penale;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- essere in regola con gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia di:
 - prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali;
 - salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - inserimento dei disabili;
 - pari opportunità;
 - contrasto del lavoro irregolare e riposo giornaliero e settimanale;
 - tutela dell'ambiente;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- essere in regola con il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori relativi agli immobili di proprietà regionale o di società controllate dalla Regione, in loro godimento;
- non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari secondo la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 18), del reg. (UE) n. 651/2014;
- aver rimborsato le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la revoca e la conseguente restituzione, tra cui i contributi concessi ai sensi della l.r. 84/1993 e successivamente revocati.

Art. 6 – Progetti in collaborazione

Per progetto in collaborazione si intende un progetto in cui almeno 2 partner partecipano alla concezione del progetto, collaborano alla sua attuazione e ne condividono i rischi ed i risultati.

Il subappalto non è considerato una collaborazione effettiva.

Nel caso di progetti in collaborazione, sono considerati soggetti beneficiari tutti i soggetti che partecipano al progetto presentato purché possiedano i requisiti di cui all'articolo 5.

I richiedenti devono individuare nel progetto il soggetto capofila, cioè il soggetto partecipante cui compete il ruolo di coordinatore del progetto stesso e della sua attuazione, nonché di referente nei confronti della Regione.

Il soggetto capofila dovrà essere autorizzato in particolare a:

- stipulare, in nome e per conto degli altri partner, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che dovrà essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
- coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal Bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
- coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione;
- coordinare i flussi informativi verso l'amministrazione regionale.

Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ammissione a contributo del progetto dovrà risultare sottoscritto un contratto di collaborazione in una forma prevista dall'Unione europea che definisca gli aspetti sopraindicati e gli aspetti relativi alla proprietà e all'utilizzo dei risultati. L'accordo dovrà, quindi, definire i reciproci diritti e facoltà nascenti dalle conoscenze e dai brevetti sviluppati, prevedendo che i diritti di proprietà intellettuale sui risultati dell'attività di ricerca siano attribuiti ai partner in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la costituzione del raggruppamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ammissione a contributo del progetto e l'Atto costitutivo dovrà prevedere espressamente:

- l'indicazione di uno dei partner quale soggetto capofila;
- la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'amministrazione regionale per quanto riguarda l'esecuzione del progetto per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento;
- l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.

Per quanto riguarda le reti di impresa sono considerati beneficiari tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 che partecipano al progetto.

Possono partecipare all'aggregazione anche soggetti che non rispettano i requisiti di cui all'articolo 5 (ad es.: imprese con sede al di fuori del territorio della regione Valle d'Aosta o centri di ricerca) che, però, non potranno essere beneficiari di contributi.

Pertanto, le spese che dovessero eventualmente sostenere non saranno ritenute ammissibili a contributo, ma concorreranno alla valutazione del progetto presentato.

Qualora, invece, la rete sia dotata di soggettività giuridica, la stessa sarà considerata beneficiario del contributo.

Il contratto di rete deve essere già stato stipulato al momento della presentazione della domanda di contributo, anche se non ancora iscritto nella sezione del Registro delle imprese presso cui è registrato ciascun partecipante alla rete.

Copia del contratto di rete dovrà essere prodotta al momento della presentazione della domanda.

Per beneficiare delle maggiorazioni del contributo indicate all'articolo 7, i progetti devono prevedere una collaborazione effettiva.

Si ha collaborazione effettiva nel caso di progetti sviluppati da almeno 2 imprese indipendenti l'una dall'altra, in cui:

- nessuna impresa sostiene da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto di collaborazione;
- il progetto prevede la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in almeno due Stati membri, o in uno Stato membro e in una parte contraente dell'accordo SEE (Spazio Economico Europeo).

Si ha collaborazione effettiva tra un'impresa, che rientri tra i soggetti beneficiari, e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, se tali organismi sostengono almeno il 10 % dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della propria ricerca.

La collaborazione con un organismo di ricerca deve essere formalizzata mediante la stipula di un contratto precedentemente alla presentazione della domanda di contributo. Tale contratto non può essere modificato durante la realizzazione del progetto.

Nel contratto dovranno essere definite le modalità della collaborazione ed i reciproci diritti e facoltà nascenti dalle conoscenze e dai brevetti sviluppati, prevedendo che i diritti di proprietà intellettuale sui risultati dell'attività di ricerca siano attribuiti ai partner in modo da rispecchiare adeguatamente i loro rispettivi interessi, la partecipazione ai lavori e i contributi al progetto.

Art. 7 – Caratteristiche degli interventi finanziabili e intensità di finanziamento

I progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale che saranno finanziati dovranno riguardare almeno una fra le aree tecnologiche indicate all'articolo 3 del presente Bando.

Gli interventi finanziati dovranno prevedere obbligatoriamente una o più fasi di sviluppo sperimentale.

L'output del progetto dovrà quindi essere un prototipo funzionante, di tipo fisico o di tipo virtuale, in scala reale con le prestazioni vere, da provare in condizioni pienamente operative.

I contributi concedibili ad ogni beneficiario, determinati applicando ai costi considerati ammissibili le intensità indicate nel presente articolo, non potranno superare i seguenti massimali di importo:

- per le grandi imprese: euro 500.000,
- per le medie imprese: euro 250.000,
- per le piccole imprese: euro 150.000.

Per le imprese insediate nell'area industriale Cogne di Aosta e nella *pépinière d'entreprises* di Pont-Saint-Martin, i contributi concedibili ad ogni beneficiario, determinati applicando ai costi considerati ammissibili le intensità indicate nel presente articolo, non potranno superare i seguenti massimali di importo:

- per le grandi imprese: euro 600.000,
- per le medie imprese: euro 300.000,
- per le piccole imprese: euro 180.000.

In ogni caso dovranno essere rispettati i massimali di contributo previsti dall'articolo 8 della l.r. 84/1993.

Si intendono insediate nell'area industriale Cogne di Aosta o nella *pépinière d'entreprises* di Pont-Saint-Martin le imprese che nelle medesime dispongono della sede operativa valdostana.

L'area industriale Cogne è definita dalla sezione censuaria n. 250 del comune di Aosta.

La *pépinière d'entreprises* è l'edificio situato nell'area ex ILSSA Viola di Pont-Saint-Martin di proprietà di Vallée d'Aoste Structure s.r.l.

La durata dei progetti dovrà essere compresa tra un minimo di 12 mesi ed un massimo di 36 mesi.

Nel caso di progetti presentati da imprese singole l'intensità di aiuto prevista, relativamente ai costi ammissibili, è la seguente:

	Grandi imprese	Medie imprese	Piccole imprese
ricerca industriale	40%	50 %	60 %
sviluppo sperimentale	15%	25 %	35 %

Nel caso di collaborazione effettiva tra almeno 2 imprese indipendenti o tra un'impresa ed un organismo di ricerca l'intensità di aiuto prevista, relativamente ai costi ammissibili, è la seguente:

	Grandi imprese	Medie imprese	Piccole imprese
ricerca industriale	55%	65 %	70 %
sviluppo sperimentale	30%	40 %	50 %

Alle imprese che presentano una variazione positiva del fatturato o, in alternativa, della quantità dei beni prodotti nell'ultimo bilancio approvato al momento di presentazione della domanda rispetto alla media del triennio precedente e una variazione positiva nel numero dei dipendenti rispetto alla media del triennio precedente, le intensità saranno aumentate:

- del 5% nel caso in cui uno dei due fattori (fatturato, oppure quantità dei beni, o dipendenti) presenti una variazione positiva;

- di un ulteriore 5% nel caso in cui entrambi i fattori (fatturato oppure quantità dei beni e dipendenti) presentino una variazione positiva.

Per tutti i progetti, una parte significativa dell'attività di ricerca dovrà essere svolta in Valle d'Aosta. Il requisito si intende soddisfatto quando le attività svolte in Valle d'Aosta comporteranno costi ammissibili per un importo almeno pari al 60% del totale dei costi del progetto ammissibili a contributo.

Il predetto rapporto dovrà essere soddisfatto sia al momento della presentazione della domanda sia nella fase di realizzazione e rendicontazione di ciascuno stato avanzamento del progetto.

Le spese ammissibili al di fuori del territorio regionale potranno riguardare:

- il costo del personale dipendente e distaccato che lavora presso stabilimenti o unità operative situati al di fuori del territorio regionale che non dovrà superare, per ciascuno stato di avanzamento, il 20% del costo del personale del progetto di ricerca operante in Valle ed ammesso a contributo;
- la ricerca contrattuale e le consulenze di ricerca.

Non saranno ammesse spese per l'acquisto di attrezzature e materiali destinati a sedi operative al di fuori del territorio regionale.

Art. 8 – Costi ammissibili

Per la realizzazione dei progetti di ricerca potranno essere riconosciute solo le spese quietanzate effettivamente necessarie per il progetto, sostenute per attività effettuate nel periodo di svolgimento del progetto di ricerca e, comunque, dopo la comunicazione alla Regione dell'accettazione del contributo e dell'avvenuto avvio del progetto.

Il piano economico di ciascun progetto dovrà essere strutturato secondo le seguenti voci di spesa:

- a) personale impiegato per la ricerca;
- b) strumenti ed attrezzature;
- c) materiali per la ricerca;
- d) consulenze di ricerca;
- e) ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti;
- f) spese generali supplementari derivanti dal progetto di ricerca;
- g) recuperi.

Le spese per le attività di ricerca industriale e quelle per le attività di sviluppo sperimentale dovranno essere rilevate separatamente.

Pertanto il soggetto beneficiario dovrà adoperarsi per tenere separate le spese delle due tipologie di attività.

Qualora le spese non siano tenute separate, il contributo sarà erogato con l'intensità di aiuto prevista per lo sviluppo sperimentale.

L'erogazione del contributo verrà effettuata dalla Finaosta S.p.A. (società finanziaria regionale).

Saranno ammesse a contributo le spese sotto indicate, riconoscendo comunque ai consulenti tecnici e alla Finaosta S.p.A. il diritto di valutarne la congruità e la pertinenza in base alla documentazione e alle realizzazioni disponibili.

Saranno ammesse a finanziamento soltanto le spese per le quali sia stato effettuato il relativo pagamento, con le sole eccezioni degli oneri differiti per il personale dipendente.

I pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario, ricevuta bancaria o assegno non trasferibile emessi dal beneficiario.

Saranno esclusi gli importi non pagati con tali modalità ed, in particolare, gli importi regolati per contanti o mediante cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con il soggetto beneficiario (imprese associate o imprese collegate), il soggetto beneficiario sarà tenuto a far rispettare a detti soggetti i presenti criteri.

L'importo ammesso al finanziamento sarà il minore tra quello indicato in fattura al netto dell'I.V.A., o in altra documentazione ritenuta equipollente, e quello risultante dall'applicazione dei presenti criteri.

Per i pagamenti effettuati in valuta diversa dall'euro, il controvalore sarà determinato sulla base del tasso di cambio relativo al giorno di effettivo pagamento. Resteranno esclusi dall'agevolazione gli oneri per spese e commissioni bancarie.

I contributi saranno concessi a fronte delle spese sostenute per le seguenti voci di spesa.

a) Personale impiegato per la ricerca.

Saranno ammesse a contributo soltanto le spese relative al personale dipendente e distaccato del soggetto beneficiario impegnato nelle attività di ricerca e/o sviluppo, in possesso di adeguata qualificazione.

In questa voce rientrerà anche il personale, sempre di natura tecnica, appartenente a reparti diversi dal gruppo di ricerca (officina prototipi, centro di calcolo, lavorazioni interne, ...), nei limiti del 35% delle spese del personale di ricerca.

Le spese del personale dipendente che lavora presso stabilimenti o unità operative situati al di fuori del territorio regionale non dovranno superare, per ciascuno stato di avanzamento, il 20% delle spese del personale del progetto di ricerca operante in Valle d'Aosta ed ammesso a contributo.

Il costo del personale dipendente sarà determinato in base alle ore lavorate, escluse le ore di lavoro straordinario, valorizzate al relativo costo orario da determinare come appresso indicato:

- per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti);
- il costo orario sarà computato per ogni persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa.

b) Attrezzature e strumenti.

Non saranno ammesse a contributo le spese relative all'acquisizione di impianti generali, mobili e arredi.

Non saranno ammesse a contributo attrezzature e strumenti già esistenti nell'azienda alla data di decorrenza dell'ammissibilità dei costi.

Le spese per l'acquisizione delle attrezzature e degli strumenti saranno determinate secondo i seguenti criteri:

- per le attrezzature e gli strumenti da utilizzare esclusivamente per il progetto di ricerca, in base all'ammontare della fattura al netto dell'I.V.A., ma compresi dazi doganali, trasporto, imballo ed eventuale montaggio e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali, rapportato al periodo di utilizzo rispetto al periodo di ammortamento del bene (normalmente si farà riferimento ad un periodo pari a 36 mesi per le apparecchiature di elaborazione dati, HD e SW e pari a 60 mesi per gli altri cespiti);

- per le attrezzature e gli strumenti il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto di ricerca, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto.

Nel caso di acquisizione di attrezzature e strumenti nuovi mediante locazione finanziaria, attivata dopo l'avvio del progetto, valgono le seguenti regole:

- i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituiscono la spesa ammissibile;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non può superare il valore di mercato del bene; non sono ammissibili le altre spese connesse al contratto, tra cui tributi, interessi, costi di rifinanziamento interessi, spese generali, oneri assicurativi;
- l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziaria di cui al punto precedente è versato all'utilizzatore in una o più quote sulla base dei canoni effettivamente pagati; se la durata del contratto supera il termine finale per la contabilizzazione dei pagamenti ai fini dell'intervento cofinanziato, è ammissibile soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell'intervento;
- nel caso di contratti di locazione finanziaria che non contengono un patto di retrovendita e la cui durata è inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, i canoni sono ammissibili in proporzione alla durata dell'operazione ammissibile.

È onere dell'utilizzatore dimostrare che la locazione finanziaria costituisce il metodo più economico per acquisire l'uso del bene; nel caso in cui risulti che i costi sono inferiori utilizzando un metodo alternativo, quale la locazione semplice del bene, i costi supplementari sono detratti dalla spesa ammissibile.

L'impresa deve impegnarsi a riscattare il bene al termine della locazione, pena la revoca del relativo contributo.

Sarà ammessa a contributo la spesa per l'acquisizione del software applicato alle attrezzature e agli strumenti da utilizzare nella ricerca. Non saranno ammessi i software generici quali, ad esempio, software di videoscrittura, per elaborazione dati, gestionali.

c) Materiali per la ricerca.

Saranno ammessi a contributo i materiali per la ricerca (materie prime, componenti, semilavorati, materiali di consumo specifico) impiegati esclusivamente per lo svolgimento del progetto direttamente dal gruppo di ricerca. Dovrà essere prodotta idonea documentazione che evidenzia l'utilizzo del materiale presso la sede operativa locale.

In caso di acquisto all'esterno, la spesa ammessa a contributo sarà determinata in base all'ammontare della fattura al netto dell'I.V.A., ma compresi dazi doganali, trasporto e imballo e con esclusione di qualsiasi ricarico per spese generali.

Non rientrano nella voce materiali per la ricerca i costi dei materiali minuti necessari per la funzionalità operativa quali, ad esempio: attrezzi di lavoro, minuteria metallica ed elettrica, articoli per la protezione del personale, carta per stampanti.

d) Consulenze di ricerca.

Le spese relative alle consulenze di ricerca potranno comprendere:

- le consulenze con contenuto di ricerca affidate a terzi, siano esse affidate a soggetti di Stati membri dell'Unione europea o extracomunitari.

Le spese relative a consulenze affidate a soggetti di Stati non appartenenti all'Unione europea saranno ammesse a contributo con le percentuali normali di intervento soltanto qualora si dimostri l'impossibilità, nel breve periodo, di svolgerle nell'Unione europea.

In caso contrario saranno ammesse a contributo con una percentuale di intervento che non può eccedere il 50% della percentuale ordinaria.

Gli incarichi relativi alle consulenze con contenuto di ricerca dovranno risultare da apposita documentazione da cui sia possibile desumere le attività da svolgere, le modalità di esecuzione e il compenso attribuibile al progetto.

- le prestazioni di personale con contratti a progetto, di lavoro autonomo, occasionali.

Il contratto dovrà contenere l'indicazione della durata dell'incarico, della remunerazione e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione.

Il costo delle consulenze di ricerca affidate a imprese associate o collegate non dovrà superare il 20% del costo complessivo del progetto di ricerca ammesso a contributo, nel rispetto del limite di spesa complessiva ammessa al di fuori del territorio regionale.

Non saranno ammissibili le spese per consulenze esterne svolte da persone fisiche, in regime di attività autonoma, che detengano, anche in forma indiretta, partecipazioni qualificate al capitale sociale della società beneficiaria.

Le spese relative alle consulenze di ricerca saranno determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

Le consulenze relative ad analisi e ricerche di mercato non sono ammesse a finanziamento.

e) Ricerca contrattuale, competenze tecniche e brevetti.

La ricerca contrattuale consiste nella realizzazione di una parte del progetto di ricerca da parte di un organismo di ricerca, che fornisce un servizio contro il versamento di una remunerazione appropriata.

L'organismo di ricerca dovrà fornire il servizio al prezzo di mercato o, in assenza di un prezzo di mercato, ad un prezzo che rispecchi integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole.

Le spese per l'acquisizione di licenze d'uso di software da utilizzare esclusivamente per la ricerca saranno determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

Le spese per l'acquisizione di brevetti e diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, purché siano funzionali alla realizzazione del progetto di ricerca, saranno determinate in base all'ammontare delle fatture al netto dell'I.V.A. o di altra documentazione ritenuta equipollente.

L'acquisizione dovrà avvenire da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di operazioni effettuate alle normali condizioni di mercato e che non comportino elementi di collusione.

Per i beni immateriali il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto di ricerca, il costo relativo, da calcolare come indicato ai paragrafi precedenti, sarà ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto.

Saranno ammesse le spese per le consulenze in merito alla novità e originalità dei brevetti per il relativo deposito e per la preparazione e deposito di domande di registrazione, mentre non saranno ammessi gli oneri per la protezione brevettuale.

f) Spese generali supplementari derivanti dal progetto di ricerca.

Le spese generali di ricerca sono determinate forfettariamente nella misura del 20% dell'ammontare dei costi diretti ammessi.

I costi diretti comprendono: il costo del personale impiegato per la ricerca, dipendente (lettera a) o con contratto a progetto (parte della lettera d), il costo pro-quota per l'acquisizione di strumenti ed attrezzature (lettera b), il costo per i materiali per la ricerca (lettera c), il costo per l'acquisizione di licenze d'uso di software (parte della lettera e).

L'importo forfettario si intende, a titolo esemplificativo, riferito ai seguenti costi necessari per l'attività di ricerca:

- personale indiretto (ad esempio: commerciali, amministrativi,);
- funzionalità ambientale (ad esempio: vigilanza, pulizia, utenze varie per, energia, illuminazione, acqua, gas vari, ...);
- funzionalità operativa (ad esempio: posta, telefono, fax, cancelleria, abbonamenti, materiali minuti, assicurazioni,...);
- assistenza al personale (ad esempio: infermeria, mensa, trasporti, previdenze interne, antinfortunistica, copertura assicurativa, ...);
- funzionalità organizzativa (ad esempio: attività direzionale, compresa quella svolta dai membri degli organi sociali, contabilità generale, ...); corsi, congressi, mostre, fiere (costo del personale partecipante: costi per iscrizione, partecipazione, materiale didattico, ...);
- spese di trasferta del personale;
- costi generali inerenti ad immobili ed impianti generali (ammortamenti, manutenzione ordinaria e straordinaria, assicurazione, ...), nonché alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) della strumentazione e delle attrezzature di ricerca.

Nelle spese generali può essere, inoltre, rendicontato il costo della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa necessaria per l'erogazione dell'anticipo del contributo.

g) Recuperi.

Nella determinazione dei preventivi e dei consuntivi delle spese sostenute si deve tenere conto dei recuperi dovuti all'attività di ricerca.

Si intende per recupero qualunque rientro nel corso o a valle della conclusione del progetto di importi o valori derivanti:

- dall'alienazione a terzi di beni materiali pertinenti al progetto, quali attrezzature, prototipi, materiali, prodotti sperimentali;
- dall'alienazione a terzi dei beni immateriali acquisiti per il progetto;
- dall'alienazione a terzi, con rinuncia alla proprietà, di beni immateriali messi a punto con il progetto (con l'eccezione di imprese appartenenti allo stesso gruppo industriale o facenti parte del consorzio beneficiario, sempre che l'impresa ricevente abbia stabile organizzazione produttiva in ambito comunitario, dove dovrà prioritariamente essere realizzato lo sfruttamento industriale dei risultati del progetto).

Art. 9 – Criteri di ammissibilità

Al fine di valutarne l'ammissibilità, i progetti dovranno fornire il livello di dettaglio richiesto già al momento della presentazione della domanda.

Saranno ammesse a valutazione le domande che:

- provengano da un soggetto ammissibile in possesso dei requisiti previsti all'articolo 5 del presente Bando;
- provengano da un soggetto che soddisfi il parametro di capacità economico-finanziaria indicato all'articolo 5 del presente Bando;
- siano complete; ove la domanda sia mancante, incompleta o irregolare degli elementi o delle dichiarazioni richieste, il responsabile dell'istruttoria ne darà comunicazione al richiedente assegnando un termine massimo di 10 giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione; non potrà, invece, essere modificato il progetto presentato;
- si riferiscano a progetti che non siano stati avviati al momento della presentazione della domanda;
- prevedano attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale come definite all'articolo 1 del presente Bando;
- prevedano attività di ricerca e sviluppo coerenti con la *Smart specialisation strategy*;

- prevedano progetti con durata non inferiore ai 12 mesi e non superiore a 36 mesi dall'avvio;
- prevedano che l'attività di ricerca e sviluppo sia svolta prevalentemente sul territorio regionale.

Art. 10 – Criteri di valutazione e preferenza

Al fine di consentirne la valutazione, i progetti dovranno fornire il livello di dettaglio richiesto già al momento della presentazione della domanda.

In particolare dovranno quantificare le ricadute produttive, occupazionali e tecnologiche durante il progetto e alla fine del progetto. In mancanza di quantificazioni, il relativo punteggio sarà pari a 0.

I progetti ammissibili saranno valutati secondo i seguenti elementi:

AREA DI VALUTAZIONE	CRITERIO	PUNTI
Grado di innovazione del progetto	Capacità del nuovo prodotto/processo di rispondere meglio alle richieste del mercato e/o di aprire nuovi mercati e/o di incrementare la produttività aziendale	5
	Contributo del progetto all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie nello specifico settore produttivo o nell'ambito applicativo di interesse	5
Validità tecnica del progetto	Livello di chiarezza e dettaglio del progetto, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi scientifici e tecnologici, le conoscenze da acquisire ed i punti critici da superare, i <i>deliverables</i> , le attività previste, il programma delle attività e le fasi di lavoro, le modalità di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro	5
	Qualità del progetto, in particolare per quanto riguarda la raggiungibilità degli obiettivi scientifici e tecnologici, la corretta identificazione delle conoscenze da acquisire e dei punti critici da superare, la coerenza dei <i>deliverables</i> , la validità tecnica delle attività previste, la coerenza delle attività previste e dei tempi di realizzazione rispetto agli obiettivi, la qualità del sistema di monitoraggio e di verifica del programma di lavoro	15
Validità e sostenibilità economica del progetto	Congruità del progetto in termini di rapporto tra costi delle attività del progetto e capacità economico-finanziaria del proponente	4
	Congruità dei costi del progetto in relazione agli obiettivi da raggiungere	4
	Congruità e pertinenza dei costi del progetto in relazione alle attività previste	5
	Attrattività del segmento di mercato in cui si colloca il progetto, in riferimento al tasso di crescita atteso, al grado di concentrazione, al grado di competitività, alle barriere all'ingresso	5
Impatto dell'intervento	Rilevanza e attendibilità delle ricadute produttive misurabili alla fine del progetto (con particolare attenzione alle ricadute produttive nel territorio regionale) anche in relazione alle attività necessarie trasferimento in produzione dei risultati della ricerca e sviluppo	5
	Rilevanza e attendibilità delle ricadute tecnologiche sul proponente in seguito alla realizzazione del progetto	4
	Rilevanza e attendibilità delle ricadute occupazionali in termini di personale dipendente aggiuntivo complessivo del proponente (per ogni anno di progetto e alla fine del progetto)	5

	Rilevanza delle ricadute, anche in termini di diffusione delle conoscenze e di aggregazione, da parte del proponente, di altri soggetti, sul settore tecnologico di riferimento e, in generale, sul territorio valdostano	4
Affidabilità del proponente	Affidabilità del proponente valutata in relazione all'esperienza in attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e all'esito di iniziative simili attuate in precedenza (anche in termini di rispetto dei tempi e dei budget, puntualità nella rendicontazione, ...)	5
	Affidabilità del proponente valutata anche in relazione al radicamento sul territorio valdostano	4
Competenze coinvolte	Esperienze e competenze dei soggetti partecipanti e loro complementarità	5
	Esperienze e competenze del gruppo di lavoro, coerenza dei profili utilizzati rispetto agli obiettivi e complementarità delle competenze presenti	5
Transnazionalità	Capacità del progetto di facilitare la penetrazione del mercato a livello internazionale	3
	Capacità del progetto di attivare reti di collaborazione a livello internazionale (accordi con imprese estere o organismi di ricerca esteri)	3
Collaborazione fra imprese	Presentazione del progetto da parte di imprese che abbiano stipulato un contratto di rete	3
	Presentazione del progetto da parte di imprese facenti parte di un polo di innovazione	2
	Presentazione del progetto da parte di più imprese che abbiano sede produttiva in Valle d'Aosta	2
Rating di legalità	Presenza del rating di legalità (art. 5-ter del decreto-legge 1/2012, come modificato dal decreto legge 29/2012, convertito con modificazioni dalla legge 62/2012)	2
TOTALE PUNTEGGIO		100

Non saranno comunque ritenuti ammissibili a finanziamento i progetti che non raggiungeranno un punteggio minimo pari alla metà dei punti disponibili per l'area *Validità tecnica del progetto* e per l'area *Impatto dell'intervento* e un punteggio minimo complessivo di 60 punti.

A parità di punteggio saranno applicati i seguenti criteri di preferenza in relazione alle politiche orizzontali in tema di tutela dell'ambiente e della valutazione ambientale e pari opportunità:

1	Contributo del progetto allo sviluppo sostenibile, tramite ricerca o sviluppo delle tecnologie ambientali
2	Favore alle pari opportunità e non discriminazione

La valutazione dei criteri verrà effettuata sulla base del progetto presentato.

Gli esiti di tale valutazione potranno portare ad una rideterminazione delle previsioni dei costi con la determinazione di un nuovo piano finanziario del progetto da parte della Commissione di valutazione.

Art. 11 – Presentazione delle domande di partecipazione

Le domande di contributo, presentate in bollo sulla modulistica allegata al presente Bando, dovranno pervenire in busta chiusa alla Struttura ricerca, innovazione e qualità dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro, Piazza della Repubblica, 15 – Aosta **entro le ore 12.00 del 30 settembre 2015**.

Le domande pervenute oltre i termini prefissati non saranno ritenute ammissibili.

La busta, oltre al mittente, dovrà riportare chiaramente la dicitura: “NON APRIRE - Bando a favore di imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo”.

La busta dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:

- Istanza di partecipazione;
- Allegato A – Dichiarazione requisiti;
- Allegato B – Proposta progettuale;
- gli altri allegati previsti dalla domanda;
- ricevuta del versamento della cauzione di euro 750,00.

Ciascuna impresa, consorzio, centro di ricerca o rete potrà partecipare a più progetti a valere su ciascuna chiamata del presente Bando, purché il contributo richiesto non superi i massimali di cui all'articolo 7 del presente Bando.

Ai fini della corretta predisposizione della domanda sarà possibile chiedere informazioni agli uffici dell'Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro – Struttura ricerca, innovazione e qualità - Piazza della Repubblica, 15 – Aosta (telefono 0165 274594).

Art. 12 – Cauzione

Per partecipare al Bando occorrerà depositare preventivamente una cauzione di € 750,00 mediante:

- versamento presso la Tesoreria regionale (C.so Padre Lorenzo n. 10 – Aosta) con assegno circolare non trasferibile intestato al tesoriere della Regione Valle d'Aosta, indicando la denominazione dell'impresa e come causale “cauzione per Bando a favore di imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo”;
- bonifico bancario sul conto intestato a “Cassa regionale di Aosta” c/o Unicredit Banca Filiale 30243 Aosta corso Padre Lorenzo 10 (IBAN: IT/68/P/02008/01204/000000756373), indicando la denominazione dell'impresa e come causale “cauzione per Bando a favore di imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo”;
- fidejussione bancaria, indicando la denominazione dell'impresa e come causale “cauzione per Bando a favore di imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo” (la fidejussione deve avere validità fino ad almeno 12 mesi dopo la fine del progetto);
- polizza fideiussoria assicurativa, indicando la denominazione dell'impresa e come causale “cauzione per Bando a favore di imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo” (la polizza deve avere validità fino ad almeno 12 mesi dopo la fine del progetto).

Nel caso di reti d'impresa la cauzione potrà essere versata da una delle imprese partecipanti o pro-quota da ciascuna impresa.

Nel caso di progetti in collaborazione la cauzione potrà essere versata dall'impresa capofila o pro-quota da ciascuna impresa.

La cauzione sarà svincolata in caso di valutazione negativa o di mancato finanziamento del progetto.

In caso di finanziamento del progetto, la cauzione sarà svincolata al momento dell'erogazione del saldo del contributo.

La cauzione sarà, pertanto, incamerata in caso di mancata costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese nei termini, di mancata stipula del contratto di collaborazione in una forma prevista dall'Unione europea nei termini, di mancata stipula del contratto previsto dall'articolo 15 nei termini, di mancato avvio del progetto nei termini, di mancato completamento dello stesso, di revoca del contributo o di rinuncia alla realizzazione del progetto dopo il suo avvio.

Art. 13 – Modalità di valutazione delle domande

Le domande pervenute in tempo utile saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione tecnica nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

La Commissione sarà coadiuvata, per la valutazione delle domande, dalla struttura regionale competente in materia di industria, che potrà acquisire pareri in relazione agli aspetti tecnico-scientifici ed economico-finanziari del progetto.

L'iter di valutazione sarà suddiviso in due fasi:

- valutazione dell'ammissibilità della domanda;
- valutazione dei contenuti del progetto presentato ed assegnazione del punteggio.

La fase di valutazione dei contenuti dei progetti sarà avviata solo per le domande che presentino tutte le caratteristiche di ammissibilità formale previste dal Bando. Non saranno pertanto valutate le domande che non conterranno gli elementi obbligatori richiesti.

Le domande ammesse saranno, quindi, oggetto di valutazione relativamente ai contenuti del progetto presentato.

La valutazione sarà completata entro 90 giorni dalla scadenza del Bando.

Art. 14 – Graduatoria

Al termine della valutazione verrà redatta una graduatoria in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun progetto secondo i criteri di valutazione di cui all'articolo 10 del presente Bando.

Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che non otterranno i punteggi minimi previsti all'articolo 10.

L'ultimo progetto ammesso potrà essere finanziato anche parzialmente, purché per un importo superiore al 50%, sulla base delle residue disponibilità finanziarie.

La graduatoria sarà approvata con provvedimento del dirigente della Struttura ricerca, innovazione e qualità, che provvederà anche alla concessione dei relativi contributi.

Art. 15 – Avvio e chiusura dei progetti ed erogazione del contributo

La comunicazione della concessione dell'agevolazione verrà data ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata.

Il beneficiario, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione della concessione dell'agevolazione, dovrà riscontrare alla Regione comunicando l'accettazione del contributo, l'avvenuto avvio del progetto e l'eventuale richiesta di liquidazione dell'anticipo.

L'anticipo, non superiore al 20% del contributo concesso, sarà erogato previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, escutibile a prima richiesta, ritenuta idonea dalla Finaosta S.p.A., di importo almeno pari a quello da erogare, e verrà recuperato al momento dell'erogazione relativa al primo stato di avanzamento del progetto e, qualora sia incapiente, al momento dell'erogazione relativa allo stato di avanzamento successivo.

La Finaosta S.p.A. provvederà all'erogazione dei contributi per stati di avanzamento del progetto di ricerca e, ove necessario, previa verifica:

- degli adempimenti previsti dall'art.48bis del D.P.R. 602/2003 e s.m.i con riferimento ai pagamenti di importo superiore a euro 10.000,00;
- della regolarità dei versamenti contributivi al momento dell'erogazione (a mezzo DURC);
- dell'esito negativo dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di antimafia (D.lgs.159/2011);
- dell'esito dei controlli effettuati ai sensi della normativa in materia di anticiclaggio (D.lgs. 231/2007).

Il primo stato di avanzamento, per un contributo erogabile non superiore al 10%, dovrà essere presentato, completo della documentazione di spesa, sulla modulistica predisposta dalla Finaosta S.p.A. entro 3 mesi dall'avvio del progetto.

I beneficiari che hanno richiesto l'erogazione dell'anticipo sono esonerati dalla presentazione di questo stato di avanzamento.

In caso di mancata presentazione dello stato di avanzamento entro i termini, il contributo sarà revocato, previa diffida ad adempiere entro 10 giorni.

I successivi stati di avanzamento dovranno riguardare un periodo di attività di non meno di 12 mesi e di non più di 18 mesi.

Gli stati di avanzamento, completi della documentazione di spesa e della relazione tecnica intermedia, illustrante le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguiti, dovranno essere presentati, sulla modulistica predisposta dalla Finaosta S.p.A., entro 3 mesi dal termine del periodo cui si riferiranno.

In caso di mancata presentazione entro tali termini si applicherà una penale del 1% per ogni settimana di ritardo.

Nel caso in cui il ritardo superi i 3 mesi non si procederà all'erogazione del contributo relativo a tale periodo. Il contributo non erogato non sarà recuperabile nelle successive rendicontazioni.

L'erogazione del contributo avverrà previa verifica tecnico-amministrativa delle spese e controllo del risultato dell'attività di ricerca.

I criteri per la verifica tecnico-amministrativa saranno stabiliti dalla Finaosta S.p.A. in modo da assicurare il controllo delle spese esposte dalle imprese, sulla base dei criteri indicati all'articolo 8 del presente Bando.

Il controllo del risultato consisterà nella verifica dei risultati dell'attività e della sua conformità al progetto approvato.

A tal fine la Finaosta S.p.A. acquisirà un parere tecnico-scientifico avvalendosi di uno degli esperti coinvolti in fase di valutazione.

La realizzazione del progetto in modo difforme da quanto previsto, in particolare per quanto riguarda le ricadute occupazionali, in termini di lavoratori dipendenti aggiuntivi, comporterà la mancata erogazione del contributo relativo allo stato di avanzamento e potrà comportare la revoca, parziale o totale, del contributo stesso.

In particolare:

- per ciascuno stato di avanzamento, uno scostamento nell'impiego di personale dipendente aggiuntivo complessivo dell'impresa (come dichiarato nella domanda) inferiore al 20% darà luogo a una riduzione del contributo complessivo del 10%;
- per ciascuno stato di avanzamento uno scostamento nell'impiego di personale dipendente aggiuntivo complessivo dell'impresa (come dichiarato nella domanda) superiore al 20% e inferiore al 50% darà luogo a una riduzione del contributo complessivo del 20%;

- per ciascuno stato di avanzamento, uno scostamento nell'impiego di personale dipendente aggiuntivo complessivo dell'impresa (come dichiarato nella domanda) superiore al 50% darà luogo a una riduzione del contributo complessivo del 30%,
- per lo stato di avanzamento finale, la mancata realizzazione del prototipo comporterà la revoca del contributo.

Saranno ammesse variazioni del quadro finanziario nei limiti del 20% di ciascuna voce di spesa per ciascuno stato di avanzamento.

Una eventuale proroga, per un periodo non superiore a 6 mesi, del termine del progetto di ricerca dovrà essere preventivamente autorizzata dalla struttura competente in materia di industria, che valuterà i motivi della richiesta.

La proroga comporterà l'ammissibilità delle spese per tale periodo, ma non potrà comportare incrementi del contributo concesso.

I soggetti beneficiari dei contributi regionali, entro 3 mesi dalla completa realizzazione dei progetti di ricerca finanziati, dovranno presentare alla Finaosta S.p.A. una relazione tecnica, sulla modulistica da questa predisposta, illustrante le modalità di attuazione dell'intervento, l'avvenuta realizzazione dello stesso e i risultati conseguiti.

La Finaosta S.p.A. trasmetterà alla struttura regionale competente in materia di industria le conclusioni in merito alla corretta utilizzazione del contributo.

L'erogazione dei contributi è subordinata alla dichiarazione del beneficiario di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Il Comitato tecnico-scientifico previsto dalla l.r. 84/1993 effettuerà il monitoraggio dei progetti approvati, esaminando i rapporti riepilogativi predisposti dalla Finaosta S.p.A. sull'avanzamento del progetto nel periodo e verificherà i risultati dei progetti approvati, esaminando i rapporti riepilogativi predisposti dalla Finaosta S.p.A.

Art. 16 – Rinuncia

I beneficiari che intendano rinunciare all'attuazione del progetto, ne dovranno dare immediata comunicazione alla Regione mediante lettera raccomandata.

Qualora il rinunciataro abbia già percepito parte del contributo, lo dovrà restituire entro 60 giorni maggiorato degli interessi legali calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento nel periodo in cui il soggetto ha beneficiato dell'agevolazione.

La rinuncia comporterà l'incameramento della cauzione versata alla Regione a titolo di partecipazione alle spese di istruttoria.

Art. 17 – Verifiche e controlli

La Regione per mezzo dei propri dipendenti e/o consulenti e la Finaosta S.p.A., effettueranno i controlli opportuni attraverso:

- la verifica della documentazione presentata, compresa la documentazione di spesa e i documenti rilevanti ai fini della realizzazione del progetto;
- la realizzazione di visite di controllo presso l'azienda, per l'istruttoria del progetto, per le verifiche tecnico - contabili e di conformità degli interventi attuati al progetto a suo tempo presentato, per la verifica dei risultati del progetto, che saranno effettuate prima, durante e successivamente alla realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo.

La Regione per mezzo dei propri dipendenti e/o consulenti e la Finaosta S.p.A. potranno effettuare, sopralluoghi ispettivi nei 5 anni successivi al termine del progetto di ricerca e sviluppo.

La Regione, le amministrazioni dello Stato e le istituzioni dell'Unione europea potranno disporre controlli presso i soggetti beneficiari allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente Bando e dalla pertinente normativa comunitaria, statale e regionale in materia.

Art. 18 – Revoca del contributo

Si procederà alla revoca, totale o parziale (proporzionalmente all'inadempimento riscontrato) del contributo concesso e al recupero degli importi erogati nei seguenti casi:

- mancata presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 13 della l.r. 84/1993;
- perdita dei requisiti di beneficiario durante la realizzazione del progetto o entro 3 anni dalla conclusione del medesimo;
- messa in liquidazione volontaria dell'impresa o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria durante la realizzazione del progetto, nel caso in cui non vi sia un soggetto subentrante che continui il progetto di ricerca nel territorio regionale;
- messa in liquidazione volontaria dell'impresa o cessazione volontaria dell'attività nel territorio regionale da parte dell'impresa beneficiaria entro 3 anni dalla conclusione del progetto;
- interruzione ingiustificata del progetto, mancata conclusione dello stesso nei tempi previsti o realizzazione del progetto in modo sostanzialmente difforme da quanto previsto;
- mancata conservazione presso la sede operativa situata nel territorio regionale degli investimenti materiali per un periodo di 5 anni, per le grandi imprese, e di 3 anni, per le piccole e le medie imprese, dalla conclusione del progetto;
- rinuncia, da parte dell'impresa beneficiaria, alla realizzazione del progetto;
- mancata disponibilità di una sede operativa in Valle d'Aosta al momento della liquidazione, anche parziale, del contributo.

La revoca del contributo potrà essere disposta anche in misura parziale, proporzionalmente all'inadempimento riscontrato.

La revoca comporterà l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'importo del contributo erogato maggiorato degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento (tasso BCE), relativa al periodo in cui si è beneficiato del contributo stesso.

La mancata restituzione del contributo entro tale termine comporterà il divieto, per il soggetto inadempiente, di beneficiare di ogni agevolazione prevista dalla presente legge per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

Il predetto divieto verrà meno all'atto dell'eventuale regolarizzazione della posizione debitoria.

La revoca comporterà l'incameramento della cauzione versata alla Regione a titolo di partecipazione alle spese di istruttoria.

Nel caso di progetti in collaborazione, le clausole di revoca si applicano a ciascuno dei soggetti partecipanti.

Art. 19 – Divieto di cumulo

Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche riferite agli stessi costi ammissibili.

Art. 20 – Diritti di proprietà intellettuale e riservatezza

Le conoscenze derivanti dalla realizzazione dei progetti sono di proprietà dei partecipanti, che sono tenuti a regolare con un accordo tra loro:

- le modalità di utilizzo, eventualmente congiunto, delle conoscenze da parte dei partecipanti;
- le modalità di protezione previste per i relativi diritti di proprietà intellettuale.

La Regione si rende garante che il personale coinvolto nelle istruttorie dei progetti mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene ad informazioni, cognizioni e documenti riservati dei quali possano venire a conoscenza nell'ambito della loro attività.

La Regione per mezzo dei propri dipendenti e/o consulenti, la Finaosta S.p.A. e i membri della Commissione tecnica di valutazione potranno accedere, nel rispetto della riservatezza, ai dati in possesso dei beneficiari che ritengano pertinenti al progetto e possono esigere che tali dati siano loro forniti

Con la presentazione dei progetti, i partecipanti dovranno dichiarare di essere a conoscenza che ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i loro dati, il cui conferimento è obbligatorio ai fini della concessione e erogazione del contributo richiesto, rimarranno depositati presso la Struttura ricerca, innovazione e qualità, che cura l'istruzione della pratica e potranno essere trattati per l'inserimento in elaborazioni di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione dell'amministrazione regionale.

I partecipanti dovranno inoltre dichiarare di essere a conoscenza dei diritti di cui agli artt. 7 e 8 del d.lgs. 196/2003, della non obbligatorietà della richiesta del consenso per il trattamento dei dati, come stabilito dall'art. 18 del decreto, e del fatto che la Regione, i suoi incaricati e/o consulenti, potranno accedere, nel rispetto della riservatezza, ai dati in possesso dei partecipanti che riterranno pertinenti al progetto e potranno esigere che tali dati siano loro forniti.

I partecipanti sono a conoscenza del fatto che non potrà essere da loro sollevata alcuna eccezione alla presentazione di documenti relativi alla rendicontazione del progetto sollevando problematiche relative alla riservatezza dei dati propri o di terzi.

Art. 21 – Promozione dei progetti e obblighi pubblicitari e informativi

La Regione si riserva il diritto di realizzare, senza pregiudizio della proprietà, dell'utilizzo e della protezione delle conoscenze e previa autorizzazione in merito da parte dei partecipanti al progetto, attività di promozione e divulgazione dei progetti finanziati con i mezzi e nelle forme ritenute più opportune.

Il beneficiario è tenuto a fornire, per i 3 anni successivi al termine del progetto, i dati relativi alle ricadute occupazionali, tecnologiche e produttive che saranno chiesti dalla Regione.

Art. 22 – Responsabilità

La Regione non potrà, in nessun caso, essere ritenuta responsabile per atti od omissioni compiuti dai beneficiari nella realizzazione dei progetti.

Essa, inoltre, non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni arrecati da qualunque prodotto o servizio realizzato o erogato sulla base della conoscenza derivante dai progetti.

I partecipanti al presente Bando si impegnano a tenere indenne e manlevare la Regione da qualsiasi richiesta al riguardo.

Art. 23 – Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando si farà riferimento alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, ed in particolare a:

- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 “*Interventi regionali in favore della ricerca e dello sviluppo*”.

Art. 24 – Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è il dirigente della Struttura ricerca, innovazione e qualità.

Funzionario amministrativo referente è Giorgio D’Andrea, tel. 0165/274594, fax 0165/274592, e-mail: g.dandrea@regione.vda.it .

Art. 25 – Modalità di ricorso

Ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 , è possibile ricorrere:

- entro 60 giorni dal ricevimento del diniego del contributo, al Tribunale amministrativo regionale di Aosta;
- entro 120 giorni dal ricevimento del diniego del contributo, al Presidente della Repubblica.